

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata l'8 novembre 1979

Obbligatorietà per gli enti pubblici non economici del deposito dei fondi di loro pertinenza presso la tesoreria centrale e le tesorerie provinciali dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È un fatto largamente risaputo che gli enti regione, le province, i comuni e gli altri enti, elencati nella legge 21 marzo 1958, n. 259, che possiamo globalmente indicare come enti pubblici non economici, depositano i fondi di pertinenza presso istituti bancari al fine di trarre un vantaggio, il più delle volte considerevole, dagli utili che derivano dalla corresponsione dei tassi di interesse.

Questo fatto, in sé lecito, quando raggiunge, come attualmente avviene, un am-

montare di deposito che complessivamente non dovrebbe essere lontano dai diecimila miliardi di lire determina una inevitabile distorsione nell'erogazione del credito da parte degli istituti bancari con ripercussioni soprattutto a danno dei settori direttamente produttivi e in particolar modo delle piccole e medie imprese.

Infatti, lasciando in facoltà delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici non economici di depositare i loro fondi presso gli istituti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di credito si determinano ampi margini di discrezionalità nella determinazione dei tassi di interesse, anche al di là dei limiti posti dal cartello bancario.

Su questa consuetudine, che talvolta ha avuto anche dalle manifestazioni patologiche tanto da determinare l'intervento della magistratura, intendiamo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi

invitandoli a considerare l'opportunità di rendere obbligatorio il deposito di questi fondi presso la tesoreria centrale dello Stato oppure presso le tesorerie provinciali, garantendo ai depositanti un congruo utile per interessi, il cui ammontare verrebbe ogni anno determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni, le province, le regioni, nonché gli enti pubblici non economici indicati nella legge 21 marzo 1958, n. 259, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di depositare presso la tesoreria centrale dello Stato e presso le tesorerie provinciali in un conto corrente fruttifero le somme dagli stessi a qualsiasi titolo riscosse.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro, entro il 15 dicembre di ogni anno, sentita la Banca d'Italia, determina il tasso di interesse da corrispondere sulle operazioni effettuate.

ART. 3.

I comuni, le province, le regioni, nonché gli enti pubblici economici di cui all'articolo 1 della presente legge possono prelevare il fabbisogno necessario solo nei quindici giorni precedenti la scadenza degli impegni.